

**Regio decreto n. 949 col quale vengono approvate
le norme per l'esecuzione della legge 13 giu-
gno 1912, n. 555, sulla cittadinanza italiana. ⁽¹⁾**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

Visto l'art. 20 della legge 13 giugno 1912, n. 555 sulla cittadinanza italiana che dà facoltà al Governo di stabilire con decreto Reale le norme per l'applicazione della legge stessa;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti, di concerto coi ministri dell'interno, degli affari esteri, della guerra e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Lo straniero che vuole ottenere la cittadinanza ai sensi dell'art. 4 della legge, deve farne domanda al Ministero dell'interno e produrre, oltre i documenti necessari a dimostrare che egli trovasi in una delle condizioni previste dal detto articolo, i seguenti altri debitamente autenticati:

1° atto di nascita;

2° certificato di situazione di famiglia;

3° certificato penale del paese di origine.

È in facoltà del Ministero di richiedere, a seconda dei casi, altri documenti.

La domanda od i documenti possono presentarsi anche agli agenti diplomatici o consolari italiani all'estero che li trasmetteranno al Ministero dell'interno.

Art. 2. — Lo straniero che ha ottenuto la cittadinanza non è ammesso all'esercizio dei diritti politici, se non quando possenga i requisiti e adempia alle condizioni prescritte dalle leggi dello Stato.

(1) V. *Gazzetta Ufficiale* del 9 settembre 1912, n. 213.

Art. 3. — Il giuramento di cui all'art. 5 della legge deve essere prestato entro sei mesi dalla consegna del decreto al concessionario: nel Regno, innanzi all'ufficiale di stato civile del luogo di residenza, o all'estero dinanzi ad un agente diplomatico o consolare.

Questi rilascia all'interessato copia del verbale di giuramento e ne trasmette immediatamente un'altra copia al sindaco del Comune del Regno dove il naturalizzato ha la residenza; e nel caso che il naturalizzato risieda all'estero, al sindaco del Comune del Regno che venga da lui indicato, ed in mancanza di tale indicazione, al sindaco di Roma.

L'ufficiale di stato civile innanzi a cui venne prestato il giuramento, o al quale è trasmessa copia del detto verbale, provvede alla trascrizione del decreto negli atti dello stato civile del Comune, e dà immediata notizia dell'avvenuta trascrizione al Ministero dell'interno.

Trascorsi sei mesi dalla data della consegna del decreto lo interessato non è ammesso a prestare giuramento, se non dimostri con la produzione di nuovi documenti al Ministero dell'interno, la permanenza dei requisiti, in base ai quali gli fu accordata la cittadinanza.

Art. 4. — La consegna del decreto di concessione della cittadinanza è fatta, nel Regno, dal ricevitore del registro, e all'estero dell'agente diplomatico o consolare del luogo dove il concessionario risiede.

La consegna deve essere preceduta dal pagamento della tassa di concessione governativa a norma della legge 13 settembre 1874, n. 2086.

Art. 5. — La rinunzia di cui all'art. 7 della legge, deve essere fatta dinanzi all'agente diplomatico o consolare del luogo dove il rinunziante risiede. L'agente la trascrive in apposito registro e ne rimette immediatamente copia al Ministero dell'interno che ne curerà a mezzo dell'autorità competente, la trascrizione nei registri dello stato civile del Regno.

Art. 6. — La rinunzia alla cittadinanza e la dichiarazione di trasferimento di residenza di cui al numero due dell'art. 8 della

legge, devono essere fatte nel Regno dinanzi all'ufficiale di stato civile del Comune dove il cittadino risiede.

Se egli ha già trasferito all'estero la sua residenza, la rinunzia alla cittadinanza può farsi dinanzi all'agente diplomatico o consolare del luogo, nel modo stabilito dall'articolo precedente.

La dispensa dalla condizione di trasferimento della residenza all'estero, è accordata con decreto del ministro dell'interno.

La intimazione di cui al n. 3 dell'art. 8 è fatta con decreto del ministro dell'interno, con effetto dal giorno della notificazione all'interessato.

Art. 7. — Agli effetti dell'art. 9, n. 2 della legge, la prova di avere rinunziato all'impiego o al servizio militare all'estero, deve essere data al Ministero dell'interno, il quale ne dà notizia all'ufficiale dello stato civile del Comune dove l'interessato ha stabilito o intende stabilire la propria residenza.

L'inibizione per impedire che si verifichi il riacquisto della cittadinanza nonostante l'adempimento delle condizioni stabilite al n. 2 o al n. 3 dell'art. 9 della legge deve essere fatta con decreto del ministro dell'interno, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*. Il decreto può riferirsi anche a determinate categorie di persone.

La preventiva permissione del riacquisto della cittadinanza, a termini dell'ultimo capoverso dell'art. 9 della legge, è accordata con decreto del ministro dell'interno.

L'ufficiale di stato civile che abbia ricevuto la dichiarazione di elezione di residenza, a termini dell'art. 25 del regolamento 21 settembre 1901, n. 445, o a cui altrimenti consti la residenza medesima, deve informarne immediatamente il Ministero dell'interno.

Nel ricevere la detta dichiarazione l'ufficiale deve far presenti al dichiarante le norme relative al ricupero della cittadinanza, e il modo di ottemperarvi.

Art. 8. — Le dichiarazioni prevedute nella legge possono essere fatte all'ufficiale di stato civile del Comune dove il dichiarante ha stabilito o intende stabilire la propria residenza, o ad un regio agente diplomatico o consolare all'estero.

Quando si tratta di emigrati che ritornino nel Regno, su nave italiana, le dette dichiarazioni possono essere fatte al capitano della

nave. Questi le riceve su apposito registro, ne rilascia copia agli interessati, e deposita il registro stesso presso l'autorità marittima del porto di approdo nel Regno, la quale trasmette copia delle dichiarazioni agli ufficiali di stato civile dei Comuni dove i dichiaranti risiedono.

Art. 9. — Quando la legge richiede per l'acquisto o il ricupero della cittadinanza la dimostrazione della residenza nel Regno per un tempo determinato, nei relativi certificati devono attestarsi le notevoli interruzioni prodotte da periodi di dimora all'estero.

Art. 10. — Per le domande di acquisto della cittadinanza italiana pervenute al Ministero dell'interno anteriormente al 1° luglio 1912, si applicheranno le norme delle leggi preesistenti.

Art. 11. — Agli effetti della legge nulla è innovato alle norme vigenti per legge o consuetudine nelle colonie, relativamente alla distinzione fra cittadini italiani e sudditi coloniali.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 2 agosto 1912.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI — FINOCCHIARO-APRILE —
SPINGARDI — LEONARDI-CATTOLICA
— DI SAN GIULIANO.

Visto, *Il Guardasigilli*: FINOCCHIARO-APRILE.
